



Le restrizioni all'esportazione su prodotti e paesi di destinazione: il ruolo dell'Agenzia delle Dogane

Misure restrittive ed embarghi commerciali

Simone LOMBARDELLI

Ufficio Dogane di Treviso - Antifrode

Treviso, 22 novembre 2017

Camera di Commercio di Treviso e Belluno

Sala Conferenze (piazza Borsa n.3)

Seminario Export controls: gestire le esportazioni in sicurezza

Premessa necessaria

Diritto della Unione Europea e diritto nazionale

Art.11 Costituzione: «L'Italia ... consente , in condizioni di parità con altri Stati, alle **limitazioni di sovranità** necessarie ad un **ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni**, promuove le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

18.04.1951: a Parigi Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo ed Olanda firmano il **Trattato istitutivo della Comunità Europea**;

07.02.1992: **Trattato di Maastricht sull'Unione Europea** entrato in vigore il 01.11.1993 che realizza una **unione economica, doganale e monetaria** tra gli Stati aderenti

13.12.2007: **Trattato di Lisbona sul Funzionamento della Unione Europea** che sostituisce e succede definitivamente alla Comunità Europea;

02.08.2008: approvata in Italia la Legge 130/2008 che Ratifica il Trattato di Lisbona;

24.12.2012: Legge 234/2012: norme generali sulla partecipazione della Italia alla formazione ed attuazione della normativa e politiche della UE - **Legge di delegazione Europea e Legge Europea** - per garantire la tempestiva attuazione degli obblighi europei

Brevi cenni sulla struttura della UE in rapporto ad aspetti economici e doganali ...

Art 28 TFUE (*trattato di Lisbona*): istituisce una **unione doganale** che comporta «il **divieto tra gli Stati membri, di dazi doganali all'importazione ed esportazione** e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una **tariffa comune** nei loro rapporti con paesi terzi»

Art 30 TFUE: vieta i dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri alle merci in libera pratica

Art 33 TFUE: rafforzamento della cooperazione doganale tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione UE

Artt 34 e 35 TFUE: Divieto di restrizioni quantitative («proibizione totale o parziale di importare ed esportare o di transitare» – Sentenza 12.07.1973 Corte Giustizia UE c.d. Geddo) e **misure di effetto equivalente** («ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari» – Sentenza 11.07.1974 Corte Giustizia UE c.d. Dassonville)

Brevi cenni sulla struttura della UE

... potestà di diritto internazionale

Art 216 TFUE definisce in via generale il potere della UE di contrarre a livello internazionale obblighi ed accordi vincolanti su tutte le politiche settoriali per gli Stati aderenti con altri Stati non aderenti. Ad esempio:

Art 207 TFUE accordi tariffari e commerciali che interessano lo scambio di merci e servizi e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale

Art 209 TFUE Accordi di Cooperazione e sviluppo

Art 210 TFUE accordi di Associazione

Art 216 ult. Paragrafo esplicitamente afferma che «**gli accordi conclusi dall'Unione sono vincolanti sia per le istituzioni della Unione che per gli Stati membri**»

Questi sono di solito i principi base che regolano la politica commerciale internazionale improntati sul liberalismo economico ...

Diritto Comunitario e Diritto nazionale

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Le decisioni politiche relative a interventi da effettuare nell'ambito della PESC vincolano gli Stati membri dell'UE, i quali hanno l'obbligo di conformare le proprie politiche nazionali alle posizioni adottate dall'Unione in base al Trattato di funzionamento UE (TFUE)

Gli Stati membri devono consultarsi, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio UE, in merito a qualsiasi questione di politica estera e sicurezza di interesse generale e prima di assumere qualsiasi impegno internazionale che possa ledere gli interessi dell'UE (art 32 TFUE). Essi coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze diplomatiche, dove difendono le posizioni dell'UE. **In base alle decisioni politiche assunte dal Consiglio UE in sede di PESC si determinano le misure protezionistiche restrittive e gli embarghi commerciali**

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Art. 215 TFUE Misure restrittive ed embarghi

Art. 215 TFUE “Quando una decisione è adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato sulla UE prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio ... adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento Europeo.

... Il Consiglio può adottare Misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche di gruppi o entità non statali”

Le **sanzioni** della UE hanno un doppio limite: devono rispettare gli obblighi internazionali della UE stessa e gli obblighi in materia di diritti umani, (Sentenza Corte di Giustizia UE caso Kadi del 2008: “Gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l’effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato UE tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro legittimità”)

Politica estera di sicurezza Comune (PESC)

Sanzioni e misure restrittive

Sanzioni di natura politica: sono costituite da sanzioni diplomatiche ed embarghi, e sono decise dal Consiglio UE all'unanimità ai sensi dell'Art 5 del TFUE. Trovano attuazione a livello statale

Sanzioni di natura economica: L'art 215 TFUE definisce le sanzioni di natura economica nel momento in cui una decisione politica presa all'unanimità nell'ambito della PESC prevede l'interruzione delle relazioni economiche con uno o più paesi con il Consiglio UE che in questo caso delibera a maggioranza qualificata su proposta dell'Alto Rappresentante e della Commissione

Smart Sanctions art 275 TFUE: si tratta di sanzioni mirate aventi come destinatari non uno Stato ma individui o gruppi di individui al fine di ridurre le conseguenze economiche sulla popolazione locale

EMBARGHI, MISURE RESTRITTIVE E SANZIONI UE

Service for Foreign Policy European Commission

L'Art 215 TFUE fornisce la base legale per l'interruzione, o la riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie della UE con uno o più paesi terzi, laddove tali misure restrittive siano necessarie per raggiungere gli obiettivi della Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC)

Il Servizio per gli strumenti di politica estera della Commissione UE, (**FPI Service for Foreign Policy Instruments** all'indirizzo web

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_en.htm

riporta gli aggiornamenti periodici delle misure restrittive della UE, al link, da ultimo, il report del 04.08.2017:

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/Restrictive_measures-2017-08-04-clean_en.pdf

EMBARGHI, MISURE RESTRITTIVE E SANZIONI UE

Paesi interessati da misure restrittive da FPI UE

I paesi extra UE attualmente interessati a vario titolo dalle misure restrittive della UE sono: **Afganistan, Al Qaeda e ISIS Daesh e gruppi terroristici, Bielorussia, Birmania – Myanmar, Bosnia Erzegovina, Burma, Burundi, Rep. Centraficana, Cina, Costa d'Avorio, Rep. Democratica Congo, Corea del Nord, Corea del Sud, Egitto, Eritrea, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Libano, Liberia Libia, Moldavia Reg. Transnistria, Federazione Russa, Serbia e Montenegro, Siria, Somalia, Sud Sudan, Tunisia, Ucraina, U.S.A., Yemen, Zimbabwe.**

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito del MISE al link:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2022721:misure-restrittive-e-sanzioni-embarghi>

oppure al sito del Ministero Affari esteri al link:

http://www.esteri.it/mae/it/politica_europea/misure_deroghe/



MISURE RESTRITTIVE NORD COREA

norme e sanzioni internazionali



Parata militare a Pyonyang

Nel Consiglio dei Ministri degli esteri UE tenutosi il 16/10/2017 sono state adottate «**nuove e più dure misure della UE in aggiunta a quelle dell'ONU contro la Corea del Nord**».

Ciò è avvenuto in linea alla ultima risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 11.09.2017, in reazione alle attività nucleari e dei missili balistici condotte dal regime di Pyonyang.

In particolare la risoluzione prevede **divieti di vendere alla Corea del Nord gas naturale liquido e di importare tessuti.**



MISURE RESTRITTIVE NORD COREA

norme e sanzioni internazionali



LA GITTATA DEI MISSILI DI KIM

● NODONG 1.300 Km ● TAEPODONG 1 2.000 Km ● MUSUDAN 4.000 Km ● TAEPODONG 2 8.000 Km



FONTE: Elaborazione BBC su dati Center for Nonproliferation Studies

La gittata dei missili di Kim Jong Un

Le misure aggiuntive della UE comprendono anche **limiti alla vendita di prodotti petroliferi raffinati e grezzi**. Inoltre gli stati UE non rilasceranno nuovi permessi di lavoro a cittadini della Corea del Nord perché potrebbero generare profitti utilizzati per sostenere i programmi nucleari. La forte politica espansiva nucleare e missilistica nord coreana viene contrastata a livello diplomatico con un sostanziale allineamento USA – UE

MISURE RESTRITTIVE NORD COREA norme e sanzioni internazionali



La gittata dei missili balistici Nord Coreani

Provvedimenti restrittivi nei confronti della Corea del Nord erano stati già adottati dalla UE, nell'ultimo periodo ci è stato un netto incremento. I principali sono:

Reg UE 1509/2017 del Consiglio del 30.08.2017 che abroga il 329/2007

Reg UE 1548, 1836 e 1858/2017 che modificano il Reg UE 1509/2017

Regolamenti attuativi 1568/2017 e 1859/2017

MISURE RESTRITTIVE IRAN

Norme e sanzioni internazionali



Panoramica di Teheran

Negli ultimi anni c'è stato un crescendo di sanzioni adottate dall'ONU nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran, relative alla produzione e manipolazione di materiale nucleare all'interno delle centrali iraniane

La prima decisione sanzionatoria per il settore nucleare iraniano adottata dall'ONU risale al 23.12.2006 e l'ultima al 9.6.2010



MISURE RESTRITTIVE IRAN

Decisioni e sanzioni della UE



Nei confronti dell'Iran, la UE prima ha adottato in materia di Politica Estera una Decisione Comune (ora PESC), e poi nel 2007 ha deliberato il Regolamento con applicazione di **misure restrittive per l'IRAN 423/2007**, poi modificato da **Reg 961/2010 e 267/2012**, in base a decisione PESC 2012/35.

Tali Regolamenti avevano determinato una politica commerciale fortemente restrittiva della UE con l'Iran e l'ultimo aveva determinato nuove limitazioni in ulteriori settori, tra i quali:

Export di grafite e metalli grezzi e semilavorati, quali alluminio ed acciaio

Export di attrezzature e tecnologie fondamentali nel settore della cantieristica navale

Export di software per l'integrazione dei processi industriali



MISURE RESTRITTIVE IRAN

Normativa nazionale



Conseguentemente all'evolversi della situazione internazionale con le relative restrizioni politiche ed economiche assunte in sede ONU ed UE nei confronti dell'Iran, l'Italia ha adottato una apposita normativa sanzionatoria: **Decreto Legislativo 64 del 14.05.2009**

Tale Decreto stabilisce rispetto alla normativa base dual use **sanzioni penali «aggravate»** per chiunque

viola i divieti di cui agli Artt 2, 4, e 5 par 1 del Reg 423/2007 (divieto assoluto di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente in Iran, i beni e tecnologie contenuti nell'All I dello stesso Reg) - pena della reclusione da 3 ad 8 anni

Effettua operazioni di cui agli artt 3, 5 par 2 e 6 del Reg 423/2007 (vedere, fornire, trasferire o esportare ... i beni e tecnologie indicati nell'All II dello stesso Reg senza richiedere la prescritta autorizzazione – reclusione da due a sei anni



MISURE RESTRITTIVE IRAN

Piano di azione JCPOA

del 14 luglio 2015

Il **14.07.2015**, a conclusione di numerosi negoziati tra Iran e paesi del 5 + 1 (USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania) si è quindi approdati al **Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)**, con il sostegno dell'Alto Rappresentante UE PESC

Lo scopo di tale accordo è l'allineamento progressivo delle misure restrittive nei confronti dell'Iran a fronte dell'astensione di questo ultimo dello sviluppo di armi nucleari

Sia negli USA che nella UE la **riduzione delle sanzioni sarà graduale**, per fasi, previste e descritte in dettaglio negli Allegati JCPOA

A garanzia dell'impegno dell'Iran vi è il sistema di **snap back** ovvero la **reintroduzione delle sanzioni in caso di inosservanza**

Nel frattempo la UE aveva prorogato le attenuazioni del regime sanzionatorio introdotte dal Reg UE 42/2014 fino al 14.01.2016

MISURE RESTRITTIVE IRAN

Fasi del Piano di azione JCPOA



Fase	Data	Contenuto
Finalisation Day	14 luglio 2015	Data in cui si sono concluse le trattative del JCPOA
Adoption Day	18 ottobre 2015	Data in cui gli impegni presi sono entrati in vigore Reg UE 1861/2015
Implementation Day	18 ottobre 2015	Verifica della implementazione da parte dell'Iran delle misure in tema nucleare. Cessazione di una parte delle restrizioni Reg esecutivo 1375/2016
Transistion Day	18 ottobre 2023	La UE e gli USA porranno fine a buona parte delle rimanenti sanzioni
Termination Day	18 ottobre 2025	Cessazione del JCPOA e soppressione del Reg 267/12

MISURE RESTRITTIVE IRAN

Progressiva riduzione del divieto di esportazione in Iran

Con il Reg UE 1861/2015 si sono **iniziate a rimuovere le restrizioni oggettive sull'esportazione verso l'Iran** anche di metalli, di materie prime e di software, con la conseguenza che la loro vendita è generalmente consentita **salvo determinate eccezioni**

E' sottoposta ad **Autorizzazione preventiva da parte del MISE:**

- la vendita o trasferimento di materiali quali grafite, acciaio, alluminio, titanio, nichel sia distintamente che in lega con altri materiali (All B Reg 1861/2015)
- La vendita di software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificamente per utilizzazione nelle industrie nucleari e militari
- La vendita di beni o tecnologica concernenti la proliferazione nucleare (All I e II Reg 1861/2015)

Resta vietata fino al 18 ottobre 2023 l'esportazione di armi e materiale correlato quali veicoli ed equipaggi militari, di tecnologia correlata alla proliferazione nel settore missilistico

MISURE RESTRITTIVE IRAN

Progressiva riduzione del divieto di esportazione in Iran

In questa terza fase del JCPOA si sono **iniziate a liberalizzare** alcune operazioni economiche prima sottoposte a misure restrittive nel settore **petrolifero, petrolchimico e del gas**. Nel settore petrolifero, ora è consentiva l'importazione e l'acquisto, lo scambio ed il trasporto di petrolio grezzo, del gas e prodotti petroliferi iraniani

Le aziende UE possono fornire nuovamente all'Iran tecnologia ed equipaggiamenti di assistenza per lo sviluppo del settore estrattivo e di raffinazione del petrolio e gas.

Gli Allegati I, II e III del Reg UE 1861/2015 contiene un lungo elenco di beni **identificati in base alle sole caratteristiche tecniche e non in base alla classificazione doganale TARIC o NC TARIC!**

Le imprese esportatrici verso l'Iran devono continuare ad effettuare *with wisdom* la disamina tecnico legale della conformità alla normativa vigente (necessità o meno dell'autorizzazione specifica per l'Iran) che saranno presentate in Dogana, **in base alle caratteristiche intrinseche delle merci stesse**

MISURE RESTRITTIVE IRAN

Misure soggettive riduzione ex Reg 1862/2015

I Regolamenti 961/2010 e 267/2012 contenevano una lunga lista di soggetti persone fisiche e/o giuridiche iraniane in *black list* per il commercio con la UE, con divieto quindi di svolgere ogni operazione commerciale con la UE e da ditte UE con loro

Varie persone fisiche e giuridiche iraniane sono state riabilitate al commercio con la UE dal Reg 1862/2015

Si evidenzia che tali **divieti** tuttavia **permangono** nei confronti di **altri soggetti iraniani** che restano pertanto nelle *black list* dei Reg 961/2010 e 267/2010. Restano divieti riferiti ad alcuni soggetti destinatari iraniani che non possono tuttora ricevere nessuna merce in esportazione dalla UE, e questo a prescindere dall'oggettiva liberalizzazione della operazione in rapporto alle qualità tecniche oggettive del bene!

Potenzialmente, ora un bene riesportabile in Iran in base al Reg 1861/2015 può rimanere di vietata esportazione in rapporto al soggetto destinatario, che non rientra tra quelli riabilitati dal Reg 1862/2015!

MISURE RESTRITTIVE IRAN

Last news – ultimi aggiornamenti


Il 13.10.2017 il Presidente USA Donald TRUMP ha annunciato “nuove sanzioni all’Iran”. La politica USA nei confronti dell’Iran sta indirizzandosi verso sanzioni alla guardia rivoluzionaria ed una decertificazione dell’accordo nucleare, senza però abbandonarlo:

Il Presidente TRUMP non ha liquidato il JCPOA firmato a livello internazionale con altri paesi guida coinvolti, ma ha agito sulla legislazione interna americana varata per applicarlo, negando la ultima certificazione trimestrale richiesta in base all’atto di ratifica interno da parte del Consiglio USA c.d. I.N.A.R.A., in quanto non riconosce il rispetto da parte di Teheran degli impegni assunti con il JCPOA. TRUMP ha sollecitato il Consiglio USA per rendere più stringente lo I.N.A.R.A.

Nel caso dell’Iran, la Russia ha criticato l’annuncio di TRUMP e la Francia, Germania e Regno Unito, altri firmatari dell’accordo JCPOA hanno risposto congiuntamente con una bocciatura: per loro l’Iran sta rispettando l’accordo JCPOA

MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Riepilogo crisi UE Russia



Cattedrale di Cristo Salvatore in Mosca ricostruita e riconsacrata il 19 agosto 2000

28 e 29.11.2013: terzo summit a Vilnius della Eastern Partnership della UE

Erano presenti rappresentanti della UE e della Commissione UE, L'Alto Rappresentante degli Affari Esteri della UE, il Presidente dell'Europarlamento, i Capi di Stato o di Governo dei 28 Stati aderenti alla UE, ed i Capi di Stato o di Governo della Armenia, Azerbajan, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina

Trattative politiche per la stesura definitiva degli Accordi di Associazione tra la UE la Ucraina, Moldova e Georgia che sarebbero andati ad istituire una zona approfondita ed onnicomprensiva di libero scambio

D.C.F.T.A. (Deep and Comprehensive Free Trade Area)

La iniziale partecipazione della Ucraina a questo summit ed il dietrofront dell'allora Presidente ucraino Viktor YANUKOVICH ha di fatto dato inizio al conflitto interno sfociato nelle manifestazioni popolari sulla «Euromaidan» di Kiev di fine 2013 e l'inizio della crisi nei territori ad est nel Donbass

16.3.2014 Referendum di autodeterminazione della Crimea. 18.3.2014 Trattato tra la Federazione Russa e la Repubblica di Crimea sull'adesione alla Federazione Russa. Trattato ratificato dalla Duma a Mosca il

20.3.2014 ma non riconosciuto dalla Ucraina che considera ancora la Crimea parte del proprio territorio temporaneamente occupato, né riconosciuto dalla UE



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Sanzioni e Controsanzioni



Cattedrale dell'intercessione della Madre di Gesù sul fossato vulgata San Basilio

A seguito della crisi ucraina ed al Trattato di annessione della Crimea alla Russia, la Comunità internazionale, specialmente USA ed UE, ha deciso per l'adozione ed estensione di sanzioni economiche e diplomatiche contro la Federazione Russa

Il riepilogo delle sanzioni UE nei confronti della Russia è consultabile al link:

https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en

Come contromisura alle sanzioni occidentali, il Governo russo ha deciso il 7.8.2014 divieti all'importazione di una serie di prodotti provenienti dalla UE, USA, Norvegia, Canada ed Australia. Al Link seguente la decisione è disponibile in russo

<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102357513&backlink=1&&nd=102356935>

L'allegato di tale decisione contiene la lista dei prodotti vietati

Con traduzione non ufficiale, tale allegato è consultabile al link

http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/list-of-banned-products-20-08-2014_en.pdf

MISURE RESTRITTIVE RUSSIA



Principali disposizioni sanzionatorie della UE nei confronti della Russia

Reg 208/2014 del Consiglio UE 5.3.2014: misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

Reg 269/2014 del Consiglio UE 17.3.2014: misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale Ucraina

Reg 692/2014 del Consiglio UE 23.6.2014: restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli

Reg 833/2014 del Consiglio UE 31.7.2014 (modificato poi da Reg 960/2014 e 1290/2014): misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Reg 1797/2015 del Consiglio UE 8.10.2015: previsioni aggiuntive di restrizioni verso la Russia per armi e materiali correlati e servizi accessori

MISURE RESTRITTIVE RUSSIA



Sanzioni economiche della UE nei confronti della Russia

Le sanzioni del Reg 833/2014 del Consiglio UE 31.7.2014 colpiscono l'esportazione di tecnologia upstream. Il Reg 833/2014 riporta un allegato la lista dei beni soggetti a sanzioni. Tale allegato è stato interpretato dalla nota dell'Agenzia Dogane n 128188 del 12.11.2014 e dall'interpretazione congiunta MISE – Agenzia Dogane (entrambe pubblicate in data 13.11.2014)

Il Reg 1290/2014 del 4.12.2014 ha provveduto a chiarire alcuni punti e fornire definizioni in materia di diritto del mare, contrattualistica ed accessoria, eccezioni all'applicazione delle misure restrittive

Chi intende esportare in Russia merci elencate dall'Allegato II al Reg 833/2014 deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal MISE (Art 3.1 Reg 833/2014)

MISURE RESTRITTIVE RUSSIA



Sanzioni economiche della UE nei confronti della Russia

Vige un **divieto totale** di vendere, fornire, trasferire ed esportare ad utilizzatori finali russi attrezzature destinate ad **attività esplorative/estrattive in depositi di c.d. *share oil*** ovvero da svolgersi in acque profonde o artiche (Art 3.5 Reg 833/2014). **Le sanzioni economiche nei confronti della Russia sono state prorogate fino al 31.01.2018**

Una analoga previsione opera con riguardo a prodotti *dual use* destinati a 9 imprese russe del settore tecnologico e militare indicate nell'Allegato IV del Reg 833 (a prescindere dalla modalità di utilizzo finale di detti prodotti)

Le sanzioni UE nei confronti della Russia colpiscono anche il **settore militare** (divieto di esportare equipaggiamento militare ad utilizzatori finali russi) e quello **finanziario** (divieto di acquistare titoli obbligazionari con scadenza maggiore di 30 gg emessi da alcune delle maggiori banche ed imprese russe, nonché una serie di persone fisiche e giuridiche elencate nella versione consolidata del Reg 269/2014)



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Sanzioni UE alla Russia



Controlli Doganali all'export

La Circolare dell'Agenzia Dogane n 128188 del 12.11.2014 specifica che esistono tre tipologie di misure restrittive

- 1) **Misure esclusivamente soggettive, verso determinati soggetti**
- 2) **Misure esclusivamente oggettive, indipendenti dai soggetti coinvolti**
- 3) **Misure simultaneamente soggettive ed oggettive**

A pag 12 si precisa *“la **responsabilità dell'esportatore** riguardo l'eventuale infrazione al divieto in argomento non viene meno in caso di operazione doganale di esportazione conclusa (compresa l'uscita definitiva dal territorio doganale UE) senza contestazioni delle autorità doganali (Italiane o di altro Stato membro di esportazione/uscita). Infatti ... l'autorità doganale non emette alcuna “autorizzazione” , né “certificazione” di regolarità dell'operazione, essendo l'intervento di controllo doganale effettuato nell'ambito dell'analisi dei rischi (e non in modo sistematico), in conformità con la legislazione UE vigente e le prassi operative seguite a livello di O.M.D. **Pertanto è di tutta evidenza l'importanza, per gli operatori, di una attenta lettura ed un aggiornamento tempestivo dell'evolversi delle misure in argomento”***

C'è ancora bisogno di Diogene di Sinope in azienda!



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Sanzioni UE alla Russia



L'impatto sulle esportazioni Italiane in Russia

(Fonte Agenzia ICE Mosca report del 4.7.2016)

Dall'analisi dei dati delle Dogane russe, emerge che l'Italia nel 2013 ha esportato prodotti oggi interessati dalle sanzioni per 108 milioni di euro, mentre nel primo semestre del 2014 il valore raggiunto è stato di circa 40 milioni di euro

Il prolungamento delle sanzioni UE al 31.01.2018 arrecherà ulteriore danno alle aziende italiane del comparto abituali fornitrici e subfornitrici di importanti player russi del settore

In incontri avuti presso la sede della Gazprom Neft a San Pietroburgo il 28.5.2015 di numerose aziende italiane del comparto è emerso lo stato di sofferenza delle stesse, con prevedibili effetti in termini di perdita di quote di mercato



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Controsanzioni Russe alla UE



Sanzioni economiche

Il 6.8.2014 Il Presidente della Federazione russa con **Decreto (Ukaz) n 560** ha introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie alimentari

Il 7.8.2014 il Governo russo (ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ha emanato (ПОСТАНОВЛЕНИЕ n.778 от 7 августа 2014) il **Decreto attuativo n 778** con il quale sono stati precisate nell'Allegato le tipologie di beni soggetti a **divieto di importazione nella Russia** prodotti da USA, UE, Canada, Australia, Norvegia:

Determinati prodotti **agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi, e latticini, frutta e verdura**, tramite anche intervento del Rosselkholznadozor (Servizio Veterinario russo). Con Decreto del Governo russo n 830/2014 sono state successivamente introdotte delle eccezioni al Decreto 778/2014



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Controsanzioni Russe alla UE




Sanzioni economiche

Il 25.6.2015 il Decreto del Governo russo n 625/2015 ha eliminato dalla lista dei prodotti sotto embargo uova e girini di ostriche, cozze ed altri molluschi, e amplificato nuovamente il divieto di importazione di latte e prodotti caseari.

Si evidenzia che la **Russia non ha introdotto alcuna restrizione con riguardo cacao, fiori, piante ornamentali e vini di origine UE**

Il 1.6.2016 il Decreto del Governo russo n 472/2016 ha eliminato il divieto di esportazione nella Federazione russa una serie di materie prime destinate alla produzione di alimenti per la prima infanzia

Il 30.6.2016 il Governo russo ha emanato il Decreto 608 che prorogato le misure restrittive ed embarghi nei confronti (anche) della UE



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Controsanzioni Russe alla UE



Limitazioni relative agli approvvigionamenti della P.A. russa

Dal secondo semestre 2014 il Governo russo ha adottato una serie di **normative restrittive in materia di appalti pubblici**:

Divieto di acquisto di una serie di prodotti di origine straniera da parte di enti pubblici, qualora sul mercato siano disponibili prodotti equivalenti di origine russa. Di seguito i settori merceologici colpiti

Decreto 791/2014: **tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli**

Decreto 84/2014: **automobili, furgoni, camion, autobus, mezzi di opera e servizio, ruspe e tram**

Decreto 102 e 1289/2015: **46 dispositivi medici, farmaci essenziali e salvavita**

Decreto 1236/2015: **software con diritti esclusivi non detenuti da russi**

I provvedimenti non sono censurabili presso di Organizzazione Mondiale del Commercio OMC in quanto la Russia non ha sottoscritto l'Accordo GPA



MISURE RESTRITTIVE RUSSIA

Controsanzioni Russe alla UE



L'impatto sulle esportazioni Italiane in Russia

(Fonte Agenzia ICE Mosca report del 4.7.2016)

La **pesante diminuzione delle esportazione Made in Italy in Russia** riguarda sia i settori interessati dall'embargo scattato il 6.8.2014, ovvero frutta e verdura, formaggi, carni, salumi e pesce, che altri settori dell'agroalimentare, dove hanno pesato la contrazione dei consumi e la svalutazione del rublo.

Nell'agroalimentare ai danni diretti, che secondo le Dogane russe ammontano per il 2015 a 346 milioni di euro con una **diminuzione dell'export totale italiano** del 35,2% rispetto al 2014, e dello ulteriore 23,9% rispetto al 2015, sono da aggiungere i danni indiretti dovuti alla perdita di immagine e di mercato

Il dato, poi, è solamente parziale, poiché esiste anche un impatto indiretto degli embarghi e sanzioni, più difficile da stimare, ma di dimensioni più ampie e preoccupanti. Numerose dichiarazioni al riguardo, ad esempio, da Coldiretti.

A fronte di questo scenario, occorre poi vigilare su pericolosi fenomeni di *italian sounding* quando di non vera e propria contraffazione

Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti

Obrigado pela sua atenção, e bom dia a todos

Va multumesc pentru atentie o zi buna la toti

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und guten Tag für alle

Köszönöm a figyelmet, és jó napot mindenkinek

Merci pour votre attention, et bonne journée à tous

Dzięki za uwagę i dobry dzień dla wszystkich

* *“ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti»*

** *«Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell'Unione europea e italiana riguardanti la materia delle misure restrittive, non intende suggerire soluzioni particolari o fornire indicazioni operative di dettaglio».*